

Decreto Legge del 6 settembre 2002, n. 194 ⁽¹⁾

Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica **(2) (3)**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 settembre 2002, n. 209.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 31 ottobre 2002, n. 246 (Gazz. Uff. 5 novembre 2002, n. 259), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 2 ottobre 2002, n. 29; Circ. 12 novembre 2002, n. 34; Circ. 2 dicembre 2002, n. 42; Circ. 31 marzo 2003, n. 18; Circ. 7 gennaio 2004, n. 1; Circ. 22 gennaio 2004, n. 3; Circ. 1 aprile 2004, n. 9.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure di carattere strutturale finalizzate a consentire l'immediata operatività di norme intese a rendere disponibili strumenti idonei ad assicurare un rigoroso controllo degli andamenti di finanza pubblica, nonché una razionalizzazione delle procedure di spesa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

1. 01. All'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ... ⁽⁴⁾;

b) ... ^{(5) (6)}.

1. All'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, all'alinea, le parole: «In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la» sono sostituite dalle seguenti: «In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La»;

b)... ^{(7) (8)}.

1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 alla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'individuazione dei limiti degli oneri finanziari si assumono i rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato ⁽⁹⁾.

2. ... ⁽¹⁰⁾.

3. In presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per l'anno considerato dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri con propria relazione. Con apposito atto di indirizzo, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei

Ministri, sono definiti criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Gli schemi dei decreti di cui al periodo precedente, corredati di apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Sulla base dell'atto di indirizzo di cui al secondo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio, con esclusione delle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni e di altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, nonché delle spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui. Per effettive, motivate e documentate esigenze e in conformità alle indicazioni contenute nel citato atto di indirizzo, con il medesimo decreto di cui al quarto periodo il Ministro dell'economia e delle finanze può escludere altre spese dalla predetta limitazione. Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al quarto periodo, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere ⁽¹¹⁾.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro vigilante, può disporre, con il decreto di cui al medesimo comma, la riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici non territoriali, con l'esclusione degli organi costituzionali, previste nei rispettivi bilanci. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruità delle conseguenti variazioni di bilancio. Il maggiore avanzo derivante da tali riduzioni è reso indisponibile fino a diversa determinazione del Ministero dell'economia e delle finanze ⁽¹²⁾.

5. All'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all'ottavo comma le parole: «di cui al terzo comma del precedente articolo 18.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-quater, comma 2.» ⁽¹³⁾;

b) ... ⁽¹⁴⁾.

6. ... ⁽¹⁵⁾.

6-bis. Le somme stanziare per spese in conto capitale negli esercizi 2000 e 2001 non impegnate alla chiusura dell'esercizio 2002, nonché gli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio 1999, possono

essere mantenuti in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2003. Le somme stanziare per spese in conto capitale nell'esercizio 2002 non impegnate alla chiusura dell'esercizio medesimo, nonché gli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio 2001, possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2004. Le somme stanziare per spese in conto capitale nell'esercizio 2003 non impegnate alla chiusura dell'esercizio medesimo, nonché gli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio 2002, possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2005 ⁽¹⁶⁾.

7. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative che derogano all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Nell'articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «entro il terzo esercizio finanziario successivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'esercizio finanziario successivo».

8. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, in attesa dei provvedimenti di revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le Ragionerie provinciali dello Stato provvedono esclusivamente ai predetti compiti di controllo e di monitoraggio e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ferma la competenza del capo del dipartimento provinciale del predetto Ministero in materia di dotazioni strumentali e logistiche, nonché di rapporti sindacali, le attività di promozione e di attuazione delle politiche di sviluppo e di coesione, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e le attività di competenza degli altri dipartimenti del Ministero sono svolte dagli altri uffici delle direzioni provinciali dei servizi vari, che dipendono funzionalmente dai predetti dipartimenti ⁽¹⁷⁾.

(4) Aggiunge la lettera i-quater) al comma 3 dell'art. 11, L. 5 agosto 1978, n. 468.

(5) Aggiunge il comma 6-bis all'art. 11, L. 5 agosto 1978, n. 468.

(6) Comma così premesso dalla legge di conversione 31 ottobre 2002, n. 246.

(7) Aggiunge i commi 6-bis e 6-ter all'art. 11-ter, L. 5 agosto 1978, n. 468.

(8) Gli attuali commi 1 e 1-bis così sostituiscono l'originario comma 1 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 31 ottobre 2002, n. 246.

(9) Gli attuali commi 1 e 1-bis così sostituiscono l'originario comma 1 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 31 ottobre 2002, n. 246.

(10) *Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 31 ottobre 2002, n. 246, sostituisce, con tre periodi, l'originario primo periodo del comma 7 dell'art. 11-ter, L. 5 agosto 1978, n. 468.*

(11) *Comma prima corretto con Comunicato 12 settembre 2002 (Gazz. Uff. 12 settembre 2002, n. 214) e poi così sostituito dalla legge di conversione 31 ottobre 2002, n. 246. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 29 novembre 2002, il D.M. 29 novembre 2002 e il D.P.C.M. 18 aprile 2003.*

(12) *Comma così modificato dalla legge di conversione 31 ottobre 2002, n. 246. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 29 novembre 2002. Vedi, anche, il D.M. 20 febbraio 2003.*

(13) *Lettera così modificata dalla legge di conversione 31 ottobre 2002, n. 246.*

(14) *Aggiunge un comma all'art. 20, L. 5 agosto 1978, n. 468.*

(15) *Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 31 ottobre 2002, n. 246, sostituisce il secondo comma dell'art. 36, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.*

(16) *Comma aggiunto dalla legge di conversione 31 ottobre 2002, n. 246.*

(17) *Per la soppressione dei dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle ragionerie provinciali dello Stato e delle direzioni provinciali dei servizi vari vedi l'art. 19, D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43.*

2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Data di aggiornamento: 03/05/2013 - Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. Tale testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 2002.